

ART.18 LEGGE 183/2011	ART.18 LEGGE 183/2011 CON LE MODIFICHE DEL DL 179/2012
<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'<i>articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'<i>articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:</p> <p>a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;</p> <p>b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'<i>articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della <i>direttiva 2006/112/CE</i> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;</p> <p>c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'<i>articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'<i>articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 3 agosto 2009, n. 102</i>, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.</p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, <u>incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente</u>, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'<i>articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'<i>articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato <u>ivi inclusi i soggetti concessionari</u>, le seguenti misure:</p> <p>a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;</p> <p>b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'<i>articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della <i>direttiva 2006/112/CE</i> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;</p> <p>c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'<i>articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'<i>articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 3 agosto 2009, n. 102</i>, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.</p>
<p>2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere</p>	<p>2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere</p>

in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.	in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. <u>Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.</u>
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.	identico
[2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2-quater.]	identico
2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto comma 2-bis.	identico
2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi	identico

di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.	
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall' <i>articolo 104, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , e successive modificazioni.	identico
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.	identico